

DECRETO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

29 dicembre 2004 (in *Gazz. Uff.* n. 51 del 3 marzo 2005)

Aggiornamento degli importi dovuti dagli interessati per le operazioni tecnico amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Decreta:

Art. 1. 1. Gli importi dei diritti dovuti dagli interessati per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, fissati nella tabella VII.1 prevista dall'art. 405 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, come modificata dall'art. 238 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610, sono aggiornati come segue:

- a) Ove era originariamente previsto l'importo «lire 100.000», lo stesso deve intendersi sostituito in «Euro 71,75»;
- b) Ove era originariamente previsto l'importo «lire 200.000», lo stesso deve intendersi sostituito in «Euro 143,49»;
- c) Ove era originariamente previsto l'importo «lire 250.000», lo stesso deve intendersi sostituito in «Euro 179,37»;
- d) Ove era originariamente previsto l'importo «lire 400.000», lo stesso deve intendersi sostituito in «Euro 286,98»;
- e) Ove era originariamente previsto l'importo «lire 500.000», lo stesso deve intendersi sostituito in «Euro 358,73»;
- f) Ove era originariamente previsto l'importo «lire 1.000.000», lo stesso deve intendersi sostituito in «Euro 717,46»;
- g) Ove era originariamente previsto l'importo «lire 1.500.000», lo stesso deve intendersi sostituito in «Euro 1076,19».

2. Gli importi aggiornati di cui al comma 1 si applicano per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le quali la domanda sia presentata a decorrere dal 1° gennaio 2005.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.